

Oggetto: QUERELA

Con la presente io Sottoscritto GANCI Giuseppe nato a FLORIDIA (SR) il 29.06. 1946 e residente a SIRACUSA traversa RIGLIFFI n.26, in relazione a detta abitazione, inoltro

### QUERELA

nei confronti del Comune e nei confronti dell'Ufficio Tributi di Siracusa per decennale illecita tassazione sui rifiuti (TARSU), in violazione sia al D.Lgs n. 507/93 che dello stesso Regolamento del Comune di Siracusa.

Trattasi di illecito inerente l'abitazione di mia residenza, di cui sopra, ubicata nel quartiere **Cifalino**, più comunemente conosciuto col nome di **"Tivoli"** e di cui è stata accertata una distanza, dal più vicino cassonetto, di oltre **1500 metri**. Di conseguenza, per il conferimento dei rifiuti, nel rispetto degli orari consentiti al conferimento, bisogna utilizzare un mezzo privato altrimenti si può rischiare sanzioni pecuniarie.

In riferimento il Regolamento Comunale, all'art. 14, il punto 6 recita :

- "costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni il dover conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di un chilometro rispetto alle prescrizioni del regolamento nonché la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita".

Orbene,

L'art. 59 del D.Lgs n. 507/93 dispone che "nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni, con l'indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire".

Da una visione dei documenti ufficiali, tra Comune e Gestore (IGM), ottenuti a mezzo di accesso presso gli Uffici Contratti del Comune di Siracusa, si evidenzia che **tutto il quartiere Tivoli è collocato al di fuori del perimetro di raccolta**. Riscontro che trova conferma dalle stesse planimetrie (allegato n.1 e n.2), dove le sole estensioni di servizio comprendono gli insediamenti di, CASSIBILE – BELVEDERE – TARGIA. Pertanto, per quanto concerne detto

quartiere, sia i residenti che i possessori delle abitazioni ad uso stagionale, sono da considerare come soggetti tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini.

Motivo per cui,

essendo che il quartiere "Tivoli", non si trova né all'interno del perimetro di "RACCOLTA" né all'interno del perimetro di "SPAZZAMENTO MECCANIZZATO" e nemmeno fra gli elenchi del documento "SERVIZIO SPAZZAMENTO", senza ombra di dubbio, deve essere soggetto a tassazione ridotta, secondo quanto previsto al punto 2 dell'art. 14 (Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio) il quale recita quanto segue:

1. la tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il relativo servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privata. La tassa è comunque applicata per intero anche nei tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, il servizio è attuato.
2. **Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, nella zona esterna all'area di raccolta la tassa è dovuta:**
  - a) In misura pari al 40 per cento della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
  - b) In misura pari al 30 per cento della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
  - c) In misura pari al 25 per cento della tariffa per distanze superiori ai 1000 metri.

Ulteriore conferma una recente sentenza, di secondo grado di giudizio, della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, nella quale, ad un abitante residente in Traversa Masseria Gargallo, gli è stata riconosciuta una riduzione del 75% in quanto la sua abitazione rientrava nei canoni previsti dall'art. 14 al comma c del punto 2. Circostanza per altro non smentita dal Comune, ne oggetto di ricorso entro i termini consentiti dalla legge (allegato n. 3, 4 e 5), riformando una precedente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale (allegato n. 6).

Contrariamente, come si riscontra nell'allegato n. 7, ad altro abitante del quartiere Tivoli, accorpato alla mia abitazione (mio cognato), la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha emesso sentenza penalizzante in quanto si è basata solamente sull'applicazione dell'art.14 al seguente punto:

- 9. Per gli immobili situati nelle zone in cui il ritiro dei rifiuti è effettuato con cadenza giornaliera per tre mesi l'anno e con cadenza settimanale o quindicinale per il restante periodo dell'anno, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Sentenza nella quale viene stabilito che l'utente ha solamente diritto ad una riduzione del 60%, presumibilmente per il solo periodo in cui la raccolta avveniva stagionalmente.

Nessun intervento da parte del legale, sia nel contestare le infedeltà e le omissioni presenti nella richiesta di accertamento di cui l'allegato n. 8, nonostante fosse in possesso della sentenza della Commissione Regionale di secondo grado di cui all'allegato n. 3 (l'applicabilità dell'art. 14 punto 2 comma c), nonostante fosse in possesso sia delle planimetrie di cui agli allegati n.1 e 2 che di tutta una serie di documentazione contrattuale. Stesso legale con cui, personalmente, ho collaborato, sin dal 2010, per elaborare la diffida di cui all'allegato n. 9, nella quale si evidenziava, da parte del Comune e da parte della Provincia, totale abbandono, totale assenza di servizi e, per quanto concerne i rifiuti contestazione sia sugli importi della TARSU che sul servizio.

Ma vi è di più.

La tariffa può essere ulteriormente ridotta anche in relazione ai seguenti articoli dello stesso Regolamento Comunale:

- art. 15 " Riduzioni di tariffe per particolari condizioni di uso";
- art. 16 " Agevolazioni" .

Ma vi è dell'altro.

L'art. 17 " Cumulo di riduzioni ed agevolazioni" recita che:

1. **Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art. 14, 15, e 16 del presente regolamento, in presenza dei rispettivi presupposti sono cumulabili.**
2. **Pertanto in ipotesi di cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette si procede al previo calcolo delle prime e successivamente si procede alla deduzione delle percentuali a titolo di agevolazione.**
3. **In ogni caso per effetto del cumulo previsto al comma precedente il tributo dovuto non può essere inferiore a EURO 25,00 annualmente aggiornato con i dati ISTAT.**

Nonostante l'Amministrazione Comunale sia ben consapevole dall'assoluta irregolarità nello svolgimento del servizio e sull'illecita tassazione, nonostante le numerose segnalazioni, insiste nel mantenere un comportamento illecito e discriminatorio, sperando, sia nella credulità dei cittadini che nel timore di affrontare spese legali. A tal soggetto sottolineo quanto è stato attuato, da parte dell'Amministrazione Comunale, nei confronti di un residente, sempre della Traversa Masseria Gargallo (allegati n. 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

Come si può riscontrare dalle sentenze allegate, nonostante la volontarietà e gli evidenti illeciti, il Comune non viene mai sanzionato a pagare le spese processuali. Probabilmente se applicata tale sanzione porterebbe l'Amministrazione Comunale ad una più ragionevole condotta. Induzione a perseverare con l'illecita tassazione.

Da parte dell'Amministrazione Comunale e da parte dei Primi Cittadini, nei confronti dei possessori di immobili del quartiere Tivoli accanimento fiscale e mediatico. Conferma il fatto che

nelle vicinanze vi sono due insediamenti, di cui un primo, localizzato tra la **Traversa Cannarella** e la **Traversa Serramendola** ed un secondo che si sviluppa nella contrada denominata **Magrantino**. **Due insediamenti a cui viene applicata una tariffa ridotta, ma sempre superiore a quanto spettante da Regolamento Comunale.**

**Motivo per cui, dopo innumerevoli e vani tentativi, la mia costrizione a questa querela (art. 120 del c.p. "ogni persona offesa da un reato ha diritto di querela") in quanto, in relazione agli argomenti ed alle prove sopra esposte, estremamente grave il fatto che si insiste, nei confronti del sottoscritto sin dall'anno 2003, e, di conseguenza, nei confronti dei residenti e nei confronti dei possessori di abitazioni secondarie del quartiere Tivoli, in azioni che, molto probabilmente, violano il Codice Penale per quanto segue:**

- omissione di dichiarazioni nei moduli inerenti gli accertamenti (trascrizione della distanza tra abitazione e cassonetto);
- dichiarazioni ideologicamente infedeli (la rientranza del quartiere Tivoli nel perimetro di raccolta);
- decennale volontarietà nell'emissioni di decine di migliaia di cartelle esattoriali, in violazione del regolamento Comunale (illecita maggiorazione del 60%).

Nonostante l'insistenza a far valere le mie ragioni, da parte dell'Amministrazione Comunale e da parte dei responsabili del Settore Ambiente, atteggiamenti snobbanti e di totale chiusura. Contrariamente, da parte dei responsabili dell'Ufficio Tributi, totale scarico di responsabilità. La conferma l'insistenza nell'ignorare i ricorsi, la persistenza nell'emissione di cartelle esattoriali volutamente ed illecitamente maggiorate, anche per gli anni a venire, e lasciare facoltà alla SERIT, di procedere con la procedura esecutiva.

Nell'eventualità di ulteriori dubbi mi riservo la facoltà di articolare ulteriori mezzi di prova e produrre ulteriori documenti.

Giuseppe GANCI

#### Allegati n. 15

- 1) planimetria denominata "SERVIZIO RACCOLTA R.U" dove si riscontra che il quartiere Tivoli è al di fuori del perimetro di raccolta (n. 1 foglio).
- 2) planimetria denominata "SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO" , sempre al di fuori del perimetro di spazzamento (n. 1 foglio).

- 3) sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 362.16.11 del 18.10.2011 (n. 2 pag.).
- 4) istanza di correzione di errore materiale in sentenza n. 362.16.2011 del 18.10.2011 di cui all'allegato n. 3 (n. 2 pag.).
- 5) ordinanza sull'istanza di correzione di cui all'allegato n. 4 della Commissione Tributaria Regionale n. 88.16.12 del 17.04.2012 (n. 2 pag.).
- 6) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 293.02.2010 del 07.07.2010 (n. 2 pag.).
- 7) sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 36.1.13 del 11.12.2012 (n. 3 pag.).
- 8) sopralluogo per riduzione TARSU del 31.10.07 prot. Gen. n.11726 (n. 1 pag.).
- 9) diffida del 02.12.2010 protocollo generale del Comune di Siracusa n. 0145176 (n. 8 pag.).
- 10) richiesta, del 29.05.08 prot. N. 74243, inoltrata alla Divisione Igiene Urbana del Comune di Siracusa, per accertamento riguardante la riduzione alla TARSU (n. 1 pag.).
- 11) accertamento TARSU da parte del Comune di Siracusa X° Settore Ambiente del 20.08.209 prot. N. 7420/16URS (n. 1 pag.).
- 12) rigetto riduzione TARSU da parte del Comune di Siracusa Settore Fiscalità Locale del 10.09.2009 prot. N. 00110885 (n. 1 pag.).
- 13) 1^ richiesta collocazione cassonetto del 09.10.2009 prot. n. 0124128 da parte del Comune di Siracusa 10° Settore – Ambiente inviata all'IGM ed all'utente rimasta inevasa ad oggi (n. 1 pag.).
- 14) 2^ richiesta collocazione cassonetto del 27.05.2010 prot. N. 0069047 da parte del Comune di Siracusa 10° Settore – Ambiente inviata all'IGM ed all'utente rimasta, anche questa, inevasa (n. 1 pag.).
- 15) richiesta riduzione TARSU del 10.09.2010 Protocollo Generale del Comune di Siracusa n. 0109003 (n. 1 pag.).

autografa e sottoscritta personalmente da FRANCI  
firmata a Roma, Cap. il 29/06/1946,  
via Salaria, Box. 117, tel. n. 26

autografa e sottoscritta personalmente da ANSOLO  
firmata a Roma, Cap. il 14/05/1946,  
via Salaria, Box. 117, tel. n. 26

Autografa. n. \_\_\_\_\_

